



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LANZARA	AVV VITTORIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE GRUTTOLA	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	BAGLIONI	ROSARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1067/13
depositato il 10/07/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010201381/2012 IRPEF-ALTRO 2008
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

PUOPOLO MANUELA
C DA FORESTA 43 B 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA N. 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1067/13

UDIENZA DEL

18/10/2013

ore 11:00

SENTENZA

N°

462/h/13

PRONUNCIATA IL:

18-10-13

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24 DIC. 2013

Il Segretario

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Antonio Imbriano

CONCLUSIONI


La ricorrente Puopolo Emanuela nel ricorso conclude e chiede:

- a) Preliminarmente e pregiudizialmente valutare la legittimità dell'atto di accertamento con riferimento alle norme di legge ivi richiamate;
- b) Preliminarmente e pregiudizialmente dichiarare la manifesta illegittimità dell'accertamento privo di quella motivazione espressamente voluta dal 2° comma dell'art. 42/600/1973 e disposto in violazione del comma 3° dello stesso articolo;
- c) La nullità dell'avviso di accertamento in quanto non fornisce le prove della distribuzione degli utili in capo ai soci;
- d) La nullità dell'avviso di accertamento in quanto la rettifica su utili extrabilancio si basa su costi indeducibili, e con la sentenza della CTP di Avellino n. 81/05/13 del 29.05.2013 sez. 5^a li rese tutti deducibili.
- e) Nulle le sanzioni irrogate in quanto illegittime e prive di fondamento giuridico;
- f) Condannare l'amministrazione finanziaria, al pagamento delle spese di giudizio, così come previsto dall'art. 15 del D. lgs 546/1992, nella misura di € 1.000,00, che riterrà di giustizia.

L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

FATTO

L'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento n. TFK030201360/2012 emesso nei confronti della soc. GESTI TUR srl accerta maggiori ricavi non dichiarati di euro 180.000,00, di conseguenza emette l'avviso di accertamento n. TFK010201381 con il quale attribuisce alla ricorrente, nella qualità di socia al 95% il reddito di euro 68.400,00 (95% di € 180.000,00 = 171.000,00; 40% di 171.000,00= 68.400,00).



La ricorrente impugna l'avviso di accertamento eccependone l'illegittimità per assoluta carenza delle prove a poste a base della pretesa tributaria.

L'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni ritiene legittimo il proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza odierna, le parti presenti insistono nell'accoglimento dei propri scritti difensivi.

Il Collegio esaurita la discussione orale, riunito in camera di consiglio, decide come da dispositivo.


MOTIVI DELLA DECISIONE

La vertenza riguarda i maggiori redditi ripresi a tassazione a carico di Puopolo Emanuela a seguito di accertamento emesso nei confronti della società a responsabilità limitata di cui la contribuente partecipava nella misura del 95% del capitale.

L'art. 5 del DPR 917/19+86, infatti, prevede che i redditi prodotti in forma associata, sono imputati a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili indipendentemente dalla loro percezione.

Ed è per questo che l'Agenzia delle Entrate avendo accertato un maggior reddito sociale alla società ha di conseguenza ripartito tra i soci, in ragione della loro quota di partecipazione, il presunto maggiore utile distribuito.

Il Collegio è concorde con le ultime sentenze della Suprema Corte la quale ha stabilito che a differenza di una società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica - nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, tenuto conto della complicità che normalmente avvince un gruppo così composto, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, è da considerarsi come presunzione semplice.



Ciò vuol dire che l'accertamento nei confronti di una società a ristretta base azionaria, di un utile tassabile superiore a quanto dichiarato, non può sic et simpliciter ritenersi distribuito ai soci, in perfetta proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, senza una preventiva indagine sull'effettiva percezione degli stessi.

Di conseguenza appaiono fondate le motivazioni difensive della ricorrente la quale, sostanzialmente, eccepisce che non è possibile e legittimo presumere, in assenza di valide prove, l'automatica distribuzione ai soci di società di capitali, di utili derivanti da operazioni in nero, in virtù della ristretta base azionaria e di vincoli di parentela fra i componenti la compagine sociale, come se si trattasse di una presunzione legale che caratterizza, come è noto, solo il regime tributario delle società di persone.

Come è noto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è ormai consuetudine seguita dal fisco e, peraltro, condivisa in maniera preponderante da costante giurisprudenza che, laddove siano accertati maggiori utili di una società di capitali a ristretta compagine sociale, operi la presunzione della loro attribuzione occulta e pro quota ai soci salvo, ovviamente, la prova contraria che gli stessi siano stati accantonati o reinvestiti.

E', quindi, soprattutto sul fatto noto della ristretta base sociale, ma anche sulla esistenza di un ipotetico e generalizzato vincolo di solidarietà e di reciproco controllo fra i soci, che si fonda la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci stessi, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Presunzione rafforzata a tal punto dal convincimento della complicità che sussisterebbe normalmente all'interno di una compagine sociale di questo tipo, da non fare ritenere affatto illogica la presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci di una società di capitali a ristretta base azionaria o familiare, al pari della presunzione legale, stabilita dal legislatore per le società di persone.




EMERGENZA

Emerge evidente, ad avviso di questa Commissione Tributaria Provinciale, la fragilità delle motivazioni poste alla base degli accertamenti formulati in capo al socio, non solo perché scaturenti sempre da presunzioni su presunzioni ma anche perché fondate su ipotesi varie (vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci) che dal fisco non sono mai verificate caso per caso con l'attenzione dovuta, ma vengono date per scontate e, quindi, utilizzate in maniera generalizzata. Ciò deve indurre a ritenere che, qualora sia accertata a carico di una società di capitali, l'esistenza di utili occulti, non si può automaticamente desumere la riscossione degli stessi ad opera dei soci, essendo ipotizzabili con ugual grado di probabilità, conclusioni diverse come, ad esempio, la creazione di riserve occulte da destinare agli usi più diversi, l'appropriazione indebita degli utili da parte di amministratori o/e soci disonesti, all'insaputa degli altri soci, o la loro destinazione alla creazione di fondi occulti per il pagamento di poste passive non contabilizzate, ecc.

L'argomento della ristrettezza della base societaria, quale esclusivo fatto noto, non riveste, quindi, di per sé alcuna valenza probatoria perché non sempre può assurgere a spia dell'avvenuta distribuzione reale a tutti i soci, in proporzione alle loro quote di partecipazione, dei maggiori utili non contabilizzati, accertati a carico di società di capitali.

Come pure, il vincolo familiare fra i soci della società di capitali, giammai potrebbe istituzionalizzare la esistenza della complicità fra di loro, sulla cui base ritenere, poi, non illogica la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci.

Ecco perché è oltremodo necessario, al fine di cautelare da una giustizia sommaria tutti i soci di società di capitali a ristretta base azionaria, ma soprattutto quelli che verosimilmente potrebbero anche non essere coinvolti in alcun modo nella gestione societaria, adottare le opportune cautele nella attenta valutazione delle motivazioni fornite dalle Agenzia delle Entrate negli avvisi di accertamento e negli atti dei giudizi




riguardanti l'attribuzione di utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base azionaria.

E' indispensabile, al riguardo, che qualora l'Amministrazione finanziaria intenda tassare in capo ai soci, la corrispondente quota del maggior reddito societario, deve provarne la reale percezione da parte degli stessi, non essendo possibile fondare sulla mera contestazione della ristretta base azionaria, la presunzione che i maggiori redditi accertati a carico della società siano stati, sic et simpliciter, ripartiti fra i soci, senza una preventiva indagine da parte del fisco.

Non sarebbe certamente una prova "impossibile o diabolica" come a volte definita, atteso che non viene preclusa all'Amministrazione finanziaria la possibilità di fornire anche la prova logica nei singoli casi concreti, fondata su una reale pluralità di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, (indagini presso banche, fornitori e clienti dell'impresa accertata ecc.) che, in concorso con la ristrettezza della compagine sociale, possano concretizzare la logica e verosimile presunzione che i redditi non contabilizzati dalla società siano stati effettivamente percepiti da tutti i soci o solamente da alcuni di essi.

Nella fattispecie, dall'Ufficio non è stato fornito, nei termini di cui sopra, alcun elemento idoneo a dimostrare che la ricorrente Puopolo Emanuela abbia percepito extra contabilmente ed in esatta proporzione alla sua quota di partecipazione al capitale sociale, i maggiori utili accertati in capo alla società GESTI TUR srl

Infatti, come emerge dalla documentazione processuale, l'Agenzia delle Entrate si è invece, limitata a formulare l'atto impugnato solo ed esclusivamente sull'accertamento posto a carico della Società e sulla ristrettezza della base societaria della stessa, come se rappresentassero la prova inconfutabile della presunzione della supposta percezione occulta da parte della ricorrente dei maggiori utili accertati in capo alla Società.



Presunzione che, a sua volta, trae origine dall'altra presunzione - nonostante il divieto di presunzione di secondo grado, che ad avviso di questa Commissione deve ritenersi sempre violato anche nel caso di società a ristretta base azionaria - che la citata Società avesse conseguito i maggiori redditi, accertati dall'Agenzia delle Entrate con altro atto impositivo regolarmente opposto (a tal proposito si fa presente che parte dell'accertamento effettuato nei confronti della società GESTI TUR srl è stato completamente annullato con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino in data 26.3.2013, depositata in data 29.05.2013).

In conclusione, questa Commissione Tributaria di appello ritiene, infondate, inattendibili e illegittime tutte le presunzioni operate dall'Agenzia dell'Entrate nei confronti della ricorrente Puopolo Emanuela, in quanto non può, comunque, essere ritenuta automatica, come ne caso di specie, la presunzione che il maggior reddito accertato a carico della società Gesti Tur s.r.l. sia stato percepito dalla ricorrente socia, così come accade per le società di persona, senza il conforto di prove o, quantomeno, di significativi elementi presuntivi gravi, precisi, e concordanti, di cui obiettivamente non vi è traccia alcuna sia nelle motivazioni contenute nell'atto impositivo impugnato che in quelle addotte dall'Agenzia delle Entrate Ufficio negli atti di resistenza.

La natura della controversia costituisce valido motivo per compensare le spese di giudizio.

La Commissione Tributaria provinciale di Avellino, sez. 4,

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Avellino 18.10.2013

Il Relatore

Dr Giovanni De Gruttola

Il Presidente

Avv. Vittorio Lanzara